



Concorso

RIPAM SAPIENZA UNIVERSITÀ di ROMA

75 Collaboratori e Funzionari

Programma completo con tutte le materie	Materie comuni
20 Collaboratori Contabili (Cod. 02)	13 Collaboratori tecnico-informatici (Cod. 01/IT, 01/INF, 01/SIT, 01/CYB)
15 Funzionari approvvigionamento e attività negoziali (Cod. 03/AAN)	12 Funzionari ingegneri architetti (Cod. 04)
9 Esperti giuridico amministrativi (Cod. 03/RUOG)	6 Esperti giuridico amministrativi (Cod. 03/RUOP, 03/RUOV, 03/RUOA, 03/RUOAP)
Con materie specifiche online	

MANUALE di TEORIA e QUIZ

per le prove concorsuali

NLD
CONCORSI

Capitolo 7

Le altre figure che svolgono attività lavorativa all'interno delle università

SOMMARIO:

1. I ricercatori a tempo determinato. - **1.1.** Il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato. - **1.2.** Lo stato giuridico dei ricercatori a tempo determinato. - **1.3.** La cd. *Tenure track*. - **1.4.** La disciplina transitoria. - **2.** I tecnologi. - **2.1.** I tecnologi a tempo determinato. - **2.2.** I tecnologi a tempo indeterminato. - **3.** I professori a contratto. - **4.** I Collaboratori ed esperti linguistici. - **5.** Gli assegnisti/contrattisti. - **6.** I dottorandi. - **6.1.** I dottorati industriali e i dottorati di interesse nazionale. - **6.2.** Sede dei corsi e requisiti per l'accreditamento. - **6.3.** Accesso al corso, requisiti per l'istituzione e modalità di finanziamento. - **6.4.** Svolgimento del corso; diritti e doveri dei dottorandi. - **7.** I medici in formazione. - **7.1.** Il sistema dell'accreditamento. - **7.2.** Accesso alle Scuole; diritti e doveri dei medici in formazione. - **8.** Le nuove figure di supporto alla ricerca introdotte dal D.L. 45/2025.

1. I ricercatori a tempo determinato.

Nonostante i ricercatori a tempo determinato siano, dal 1° gennaio 2018, espressamente indicati nell'**art. 3, c. 2, D.Lgs. 165/2001** tra il personale cui non si applica la contrattualizzazione del rapporto di lavoro, deve ritenersi preferibile tenerli distinti rispetto alle categorie dei professori e dei ricercatori di ruolo. Ciò in quanto a questa categoria di personale non si applicano neanche le disposizioni normative specifiche che disciplinano i docenti di ruolo esaminate nel capitolo I, ma le normative comunitarie, il Codice Civile, e, in particolare, la Legge 240/2010.

I ricercatori a tempo determinato sono una categoria introdotta nell'ordinamento dalla L. 230/2005, ma completamente modificata dall'**art. 24 della L. 240/2010**, che contiene oggi la disciplina del ruolo, anche a seguito delle rilevanti modifiche apportate dall'**art. 14, c. 6-decies, D.L. 36/2022, convertito in L. 79/2022**.

La norma prevede, nella vigente versione, che le università, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. Almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei contratti deve essere riservato in favore di candidati che per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato università (o istituti di ricerca, italiani o stranieri) diverse da quella che ha emanato il bando.

La norma, poi, indica le modalità di reclutamento, disciplina lo stato giuridico, introduce nel nostro ordinamento la cd. *tenure-track*.

I ricercatori universitari a tempo determinato nelle università italiane sono circa 12.000 unità (Fonte: MUR), in costante aumento.

► 1.1. Il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato.

Quanto al **reclutamento** (che deve avvenire mediante la predisposizione di uno specifico Regolamento di ciascuna università), si prevede:

- **un bando pubblicato** sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione europea;
- **la specificazione del settore concorsuale**, gruppo disciplinare e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- **informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni**, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale;
- **la previsione di modalità di trasmissione telematica delle candidature** nonché, per quanto

possibile, dei titoli e delle pubblicazioni;

- **l'ammissione alle procedure dei possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica;**
- **la valutazione preliminare** dei candidati, con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, **secondo criteri e parametri**, riconosciuti anche in ambito internazionale, **individuati con decreto del Ministro**, sentiti l'ANVUR e il CUN;
- **l'ammissione dei candidati comparativamente più meritevoli**, a seguito di valutazione preliminare, in misura compresa tra il 10% e il 20% del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, alla discussione pubblica da svolgersi mediante discussione dei titoli e della produzione scientifica;
- **l'attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni** presentate dai candidati ammessi alla discussione, a seguito della stessa;
- **la possibilità di indicare un numero massimo**, comunque non inferiore a dodici, **delle pubblicazioni** che ciascun candidato può presentare;
- **che la prova orale avviene contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni;**
- **la formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta** dei professori di prima e di seconda fascia e approvazione della stessa con delibera del Consiglio di amministrazione;
- **la deliberazione della chiamata del vincitore** da parte dell'università al termine dei lavori della commissione giudicatrice;
- **la stipula del contratto per la funzione di ricercatore universitario a tempo determinato entro il termine perentorio di novanta giorni** dalla conclusione della procedura di selezione.

► 1.2. Lo stato giuridico dei ricercatori a tempo determinato.

Quanto allo **stato giuridico** del ricercatore a tempo determinato, si prevede che:

- il contratto per ricercatore universitario a tempo determinato ha una durata complessiva di **sei anni e non è rinnovabile**;
- il conferimento del contratto è **incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro** subordinato presso soggetti pubblici o privati, con la titolarità di contratti di ricerca anche presso altre università o enti pubblici di ricerca, con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere;
- i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute non sono computati, su richiesta del titolare del contratto;
- i contratti indicano il regime di impegno a **tempo pieno** o a **tempo definito**;
- l'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a **350 ore per il regime di tempo pieno** e a **200 ore per il regime di tempo definito**;
- il **trattamento annuo** lordo onnicomprensivo è pari al **trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno** elevato fino a un massimo del 30%.

► 1.3. La cd. *Tenure track*.

La cd. "**tenure-track**" è una procedura, tipica del mondo accademico anglosassone, che consente al ricercatore titolare di un contratto a tempo determinato di essere chiamato a tempo indeterminato, senza dover effettuare un nuovo concorso, qualora egli soddisfi determinate condizioni.

La norma, nello specifico, dispone che la "stabilizzazione" possa avvenire:

- **a partire dalla conclusione del terzo anno** e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto;
- **su istanza dell'interessato** che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale;
- **se nella programmazione triennale siano presenti risorse disponibili** a tale fine;
- **a seguito di valutazione effettuata in conformità a standard qualitativi** riconosciuti a livello internazionale, individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro;

- previo svolgimento di una **prova didattica**;
- **mediante procedura cui sia data pubblicità** nel sito internet dell'università.

In caso di esito positivo della valutazione, **il titolare del contratto è inquadrato nel ruolo dei professori di seconda fascia**.

► 1.4. La disciplina transitoria.

La vigente disciplina innova in modo sensibile quella contenuta nella versione originaria dell'art. 24, secondo cui esistevano due figure di ricercatore a tempo determinato:

1. un primo livello contrattuale (**ricercatore di tipo A**), il cui contratto aveva durata triennale ed era prorogabile per soli due anni;
2. un secondo livello contrattuale (**ricercatore di tipo B**), l'accesso al quale era riservato ai candidati che avessero già ricoperto la qualifica di ricercatore di tipo A o che fossero stati già titolari per almeno tre anni di assegni di ricerca o di borse di dottorato o post dottorato.

La disciplina previgente ora molto sinteticamente illustrata è stata abrogata con decorrenza 1° luglio 2022; tuttavia, la citata norma di modifica (**D.L. 36/2022**), come a sua volta successivamente modificata:

- consente alle università, **per i dodici mesi successivi all'entrata in vigore della legge di conversione**, di bandire procedure da ricercatore a tempo determinato ai sensi della previgente normativa;
- impone alle università, **fino al 31 dicembre 2026**, di riservare almeno il 25% delle risorse destinate alla stipula dei contratti di ricercatore a tempo determinato a quanti siano o siano stati per una durata non inferiore a un anno titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato, o ai soggetti che siano stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca.

2. I tecnologi.

La figura del tecnologo è stata istituita all'interno dell'ordinamento universitario nel 2012 quando l'art. 54, c. 1, **D.L. 5/2012** (convertito in L. 35/2012) ha introdotto all'interno della L. 240/2010 l'**art. 24-bis**, rubricato Tecnologi a tempo determinato. La valutazione fatta dal Ministero su questa figura deve essere stata molto positiva in quanto, a distanza di dieci anni, l'art. 6-*vice*s del già citato **D.L. 36/2022** (convertito in L. 79/2022) ha introdotto all'interno della L. 240/2010 un successivo **art. 24-ter**, rubricato Tecnologi a tempo indeterminato.

L'esigenza pratica che ha indotto il Legislatore a introdurre tale figura è da rinvenire nella **necessità di individuare chi potesse svolgere attività che si ponevano a metà strada tra quelle di ricerca e quelle amministrative**; prima della introduzione di queste figure le suddette attività erano svolte o da personale tecnico-amministrativo di profilo tecnico o da assegnisti di ricerca, dottorandi o giovani ricercatori. È, pertanto, da ritenere positiva l'introduzione di questa nuova figura.

► 2.1. I tecnologi a tempo determinato.

Quanto ai **tecnologi a tempo determinato**, la norma (**art. 24-bis**, L. 240/2010) indica sia le modalità di reclutamento sia la disciplina di lavoro.

Per procedere al **reclutamento** di queste figure, le università devono:

- avere indicato negli atti programmati le disponibilità finanziarie necessarie per la copertura dei contratti;
- avere l'esigenza che siano svolte attività di supporto tecnico e amministrativo alle attività di ricerca;
- procedere alla pubblicazione di procedure di selezione che contengano:
 - ✓ informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, i diritti e i doveri e il trattamento economico e previdenziale;